Al Commissario Straordinario del Governo

della Zona Economica Speciale ADRIATICA

Interregionale Puglia-Molise

P.zza Eroi del Mare Nord

70121 BARI

commissariozes.adriatica@pec.agenziacoesione.gov.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UN DEPOSITO DOGANALE NEL TERRITORIO DELLA ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a a …………………………………………………………il………………residente in …………………………, via……………………………………………………………. ,n. ……………., in qualità di legale rappresentante della società .……………………………………………………………………………………………………., con sede legale in ………………………via …………………………………………………….. n. …….., telefono…………………………………,P.E.C.………………………………………………………………………, Codice fiscale ………………………………………….. P. IVA …………………………………

**MANIFESTA**

l’interesse per l’istituzione di:

un Deposito Doganale ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, interessante le seguenti particelle catastali attualmente totalmente o parzialmente incluse o comunque non incluse nella Zona Economica Speciale Adriatica interregionale Puglia-Molise come da Piano di Sviluppo Strategico e relativo elenco particelle approvati dalle rispettive Giunte Regionali (per la Puglia, con D.G.R. n.839 del 07.05.2019, e per il Molise, con delibera n.130 del 07.05.2019), costituenti parte integrante del D.P.C.M. del 3 settembre 2019 istitutivo della medesima ZES Adriatica.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA | % AREA ZES (0-100) | ESTENSIONE (MQ) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ) | | | |  |

**ALLEGA**

a) Inquadramento Territoriale del Deposito con indicazione dei collegamenti con principali nodi di trasporto;

b) Planimetria catastale dell’area;

c) Relazione tecnica riportante:

* la descrizione delle motivazioni e delle condizioni economiche giustificative della presente richiesta di istituzione di Deposito Doganale;
* la descrizione dei sistemi di sicurezza che verranno realizzati;
* la descrizione delle modalità di gestione dei flussi delle merci in ingresso/uscita sia allo stato estero che unionale;

d) Documentazione attestante la proprietà o altro diritto reale di godimento delle aree indicate dal soggetto gestore o autodichiarazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n° 445/2000.

Luogo, Data

Timbro, Firma

**NOTE ESPLICATIVE**

Il deposito doganale è un regime speciale che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.

I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.

Inoltre, quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime in esame.

**Caratteristiche e modalità di utilizzo**

Il deposito doganale è un luogo autorizzato e sottoposto al suo controllo dell’Autorità doganale e nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:

- deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;

- deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione anche se le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.

La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale. Gli operatori economici presentano l’istanza della decisione tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali CDS (Customs Decision System) all’Ufficio delle dogane competente su luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali ed in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Tale Ufficio, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l’autorizzazione (per approfondimenti cfr. circolare n. 1/D del 30/01/2018).

**Normativa di riferimento**

Artt. 237-242 del Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione)

Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Reg. (UE) 2015/2446 (Regolamento delegato)

Art. 1, p. 11 del Reg. (UE) 2015/ 2447 (Regolamento di esecuzione)

**Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa**:

[Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016](https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/atti-amministrativi-generali/circolari/circolari-2016)

[Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018](https://www.adm.gov.it/portale/18398)